

Merci soggette al Regolamento Antitortura

Il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, uno dei valori comuni agli Stati membri. La Comunità europea ha deciso nel 1995 di fare dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali un elemento essenziale delle sue relazioni con i Paesi terzi.

L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'Unione ha stabilito norme sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al fine di promuovere il rispetto della vita umana ed i diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica ed impedendo agli operatori economici dell'Unione di trarre vantaggio dagli scambi che favoriscano o comunque agevolino l'attuazione di tali pratiche, incompatibili con gli orientamenti dell'UE, con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con le convenzioni ed i trattati internazionali.

L'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito dei prodotti ricompresi nel Reg. (UE) 2019/125, che disciplina la materia, è soggetta al controllo dello Stato e necessita di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, che è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, succeduto al Ministero dello sviluppo economico per effetto dell'art. 2 del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 (convertito dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132).

Le merci sottoposte ad autorizzazione sono quelle elencate negli allegati III e IV del regolamento antitortura. Le merci elencate nell'allegato II sono di vietata esportazione; possono essere autorizzate in deroga, qualora si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, in considerazione del loro valore storico.

Le autorizzazioni possono assumere le seguenti tipologie:

Autorizzazioni specifiche individuali

Sono rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale, emesso di volta in volta, e riguardano singole operazioni esportative, per le merci elencate in all. III e IV del Reg. (UE) 2019/125. Le modalità di rilascio sono quelle stabilite dall'art. 10 del D. Lgs. 221/2017.

Autorizzazioni globali individuali

Sono rilasciate su parere di un Comitato consultivo interministeriale, emesso di volta in volta, ad un singolo esportatore non occasionale, sulla base di una preliminare valutazione dell'affidabilità del medesimo, per le merci elencate in all. III e IV del Reg. (UE) 2019/125. Le modalità di rilascio sono quelle stabilite dall'art. 11 del D. Lgs. 221/2017.

Autorizzazioni generali dell'Unione europea

Sono valide per determinati paesi di destinazione, limitatamente alle merci elencate nell'allegato IV e per le destinazioni elencate in allegato V.